



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo , ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale 2884/2019 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001,
ad istanza

DI

Maddalena rappr.ta e difesa dall'avvocato Michele Liguori, presso il quale elett.te
domicilia giusto mandato in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore

La Corte, letto il ricorso presentato in **data 15/11/2019**

con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo svoltosi dinanzi al
Tribunale di Napoli introdotto con citazione notificata il 21/03/1998 e definito con sentenza n.
2396, pubblicata il 25/02/04;

in data 05/05/2004 veniva notificato atto di appello che si concludeva con sentenza del 19/02/2007
n. 323;

in data 31/03/08 veniva notificato ricorso per Cassazione il cui giudizio veniva definito con
sentenza del 26/06/12 n. 10630;

in data 08/10/12 veniva notificato atto di riassunzione del giudizio d'Appello che veniva cancellato
il 09/05/19;

rilevato che il termine per riassumere il giudizio andava a scadere il 10/12/19, ovvero
successivamente alla data di presentazione del presente ricorso;

ritenuto che secondo l' **articolo 4 - Legge 24 marzo 2001, n. 89** (Legge Pinto) "La domanda di
riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, **entro sei mesi dal momento in cui la
decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva**";

preso atto che la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 88 del 2018** ha dichiarato
l'incostituzionalità dell'art.4 della legge 89/01, così come sostituito dall'art. 55 comma 1 lett. d) del
D.Lgs. 83/2012, convertito nella legge n. 134 del 7/8/12, prevedeva come requisito per la
proponibilità della domanda la definitività della decisione conclusiva del procedimento;

considerato pertanto che la domanda per l'equo indennizzo ex Legge Pinto può essere ora proposta
anche pendente il giudizio di primo grado, di appello o di legittimità;

rilevato che, considerata la sospensione feriale, la domanda è tempestiva atteso che secondo
l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale «la
sospensione nel periodo feriale dei termini di cui all'[art. 1 l. n. 742/1969](#) si applica anche al termine



di sei mesi previsto dall'[art. 4 della l. n. 89/2001](#) per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo» (cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 9987/2017 e [Cass. civ., 184/2017](#));

vista la documentazione allegata, e rilevato che il giudizio de quo ha avuto **una durata** di anni 5, mesi 11 e gg 4 per il giudizio di primo grado;

di anni 2, mesi 9 e gg 15 per il giudizio d'Appello;

di anni 4, mesi 4 e giorni 2 per il giudizio in Cassazione;

di anni 6, mesi 6 e giorni 2 per il giudizio in riassunzione considerato come dies a quo il pagamento delle spettanze al legale, mancando la transazione pure depositata, della data in cui è stata sottoscritta ;

rilevato che la giurisprudenza della Corte Europea ha acclarato ragionevole la durata media del processo di primo grado se contenuta in tre anni (due anni e sette mesi se trattasi di cause di lavoro o di status), 2 anni per il giudizio d'appello, 1 anno per quello in Cassazione e dell'intero procedimento se contenuta in 6 anni (3+2+1), salvo casi particolari,

rilevato quindi che il giudizio in esame eccede di anni 13, mesi 7 e gg 19 i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001 nell'interpretazione sopra evidenziata e complessivamente considerati quale **termine massimo spendibile una sola volta indipendentemente dal grado cui la domanda d'indennizzo si riferisce;**

rilevato che per il giudizio in oggetto **non opera l'effetto** preclusivo di cui al comma 1 art. 2 (necessità che siano esperiti i cosiddetti rimedi preventivi) in applicazione dell'art 2-bis. *Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2;*

invero alla data del 31/10/16 il termine di ragionevole di durata del processo, previsto per il giudizio d'appello era stato già superato, sia tenendo conto del periodo fissato per il giudizio di secondo grado (2 anni) sia considerando complessivamente il periodo previsto per il primo e secondo grado (5 anni) atteso che a fronte della notifica dell'atto di appello eseguita

letto l'art. 2 bis, comma 1, della legge n.89 del 2001, nella formulazione attualmente vigente, laddove prevede che "il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a **sei mesi**, che eccede il termine di durata ragionevole del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo", nonché il comma 1 ter del medesimo art. 2 bis secondo cui " la somma può essere diminuita fino a un terzo nel caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di l'esito del processo nel quale si è verificata la violazione";

tenuto conto dell'esito del processo in cui si è verificata la violazione, della natura degli interessi coinvolti, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché del valore e della rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte;

considerato che, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;

ritenuto pertanto sia equo ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di € 400,00 (nei limiti di cui al citato art. 2 bis, comma 3) per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, considerando l'aumento in percentuale del 20% dopo il terzo anno e di un ulteriore 20 % dopo il settimo anno;



Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con **attribuzione in favore dell'Avv. Michele Liguori;**

INGIUNGE

al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione in favore di la somma di € 9696,00 titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso e del presente decreto al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché di pagare le spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese , ed in € 800,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Michele Liguori, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Napoli in data 11/02/2020

Il Consigliere
dott.ssa Maria Rosaria Pupo

